

**Regolamento degli incentivi per il recupero dell'evasione fiscale ai sensi dell'art. 1 comma 1091 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018**

**Articolo 1 – Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che testualmente dispone che "...i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75"

**Articolo 2 – Costituzione del Fondo**

1. In attuazione di quanto disposto all'articolo 1 comma 1091 della Legge 145/2018 e nel rispetto dei vincoli da esso definiti è istituito apposito Fondo incentivante come di seguito esplicitato.

2. Il Fondo incentivante è alimentato dalle seguenti fonti di entrate, riscosse nell'anno precedente a quelle di riferimento, così come risultanti dal conto consuntivo approvato:

a) il 5% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento IMU e TARI, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento, mentre nulla sarà erogato nel caso di riscossioni sollecitate che si verificano in regime di "ravvedimento operoso".

b) il 3,5% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento IMU e TARI notificati dall'ente col supporto di società esterne non concessionarie dell'attività di accertamento, mentre nulla sarà erogato nel caso in cui il servizio di accertamento sia affidato in concessione a terzi.

c) il 5% di quanto riscosso a seguito delle attività connesse alla partecipazione del Comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

3. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con le percentuali di cui al comma precedente, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione. In alternativa, la stima delle risorse che alimenteranno il Fondo può essere operata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione IMU e TARI iscritti nel bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del Fondo. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate nel bilancio consuntivo approvato nell'anno di riferimento.

## **Allegato sub A parte integrante di deliberazione di G.C. n. 431 del 30 dicembre 2019**

Resta inteso che l'ammontare massimo annuo del fondo incentivante, di cui all'articolo 1 comma 1091 della Legge 145/2018, viene stabilito annualmente dalla Giunta/Consiglio in occasione dell'approvazione del Bilancio di Previsione e delle successive variazioni. Pertanto, qualora dall'applicazione delle percentuali sopra indicate derivasse un incentivo superiore allo stanziamento di bilancio, l'importo massimo erogabile al gruppo di lavoro sarà quello definito dalla Giunta/Consiglio attraverso il Bilancio di previsione e delle successive variazioni.

4. L'accantonamento al fondo è possibile solamente se l'Ente ha approvato il bilancio di previsione entro il 31 dicembre ed il rendiconto entro il 30 aprile (senza tenere conto dei termini di differimento previsti dalla normativa).

### **Articolo 3 – Destinazione del Fondo**

1. Il fondo di cui all'articolo 2 (tenendo conto di quanto disposto all'ultimo periodo dell'articolo 2 comma 3) è destinato per il 90% ad incentivare il personale dipendente e dirigente, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati al Settore dell'Ente che gestisce le entrate tributarie (d'ora in poi denominato Settore Risorse Tributarie)<sup>1</sup> e per il restante 10% al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali del Settore Risorse Tributarie.

2. Per l'anno 2019 il fondo di cui all'articolo 2 è destinato per il 100% ad incentivare il personale dipendente e dirigente, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati al Settore Risorse Tributarie.

### **Articolo 4 – Trattamento accessorio**

1. Le risorse confluite nel Fondo (pari allo stanziamento complessivo di bilancio), al netto delle eventuali risorse necessarie al potenziamento delle risorse strumentali, sono ripartite tra il personale dell'ente impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del Settore Risorse Tributarie, privilegiando quei dipendenti che hanno contribuito al raggiungimento degli obiettivi di recupero dell'evasione dei tributi comunali IMU e TARI e alla partecipazione all'accertamento dell'evasione dei tributi erariali come definiti negli strumenti di programmazione annuale.

2. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi i dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente. Eventuali somme che dovessero eccedere il suddetto limite del 15%, dopo la ripartizione di cui all'articolo 5 comma 2, costituiscono economia di bilancio ed andranno a migliorare i relativi saldi.

4. La liquidazione dell'incentivo al personale avverrà, previa positiva verifica dei risultati conseguiti in tutti gli obiettivi gestionali assegnati al Settore Risorse Tributarie, tramite gli strumenti di programmazione, che dovranno attestarsi, come media del grado di

---

<sup>1</sup> Eventuali future modifiche alla denominazione dell'attuale Settore Risorse Tributarie non comporteranno una modifica del presente Regolamento.

## **Allegato sub A parte integrante di deliberazione di G.C. n. 431 del 30 dicembre 2019**

raggiungimento degli obiettivi di PEG/PDO dell'anno di riferimento, almeno al 90% dei target preventivati per la liquidazione integrale del budget assegnato o fra il 70% e l'89% per la liquidazione del budget in proporzione, mentre non spetterà alcunché qualora non si raggiunga almeno il 70% dei risultati attesi. Spetterà al Nucleo di Valutazione attestare nella validazione della relazione sulla performance di ciascun anno il grado di raggiungimento degli obiettivi.

5. Le quote da attribuire ad ogni dipendente/dirigente sono quantificate sulla base dell'apporto quali-quantitativo profuso da ciascuno nella realizzazione degli obiettivi del Settore Risorse Tributarie così come previsto dai parametri stabiliti nel successivo art. 5 del presente Regolamento e sono erogabili successivamente all'approvazione della Relazione sulla performance dell'anno di riferimento.

6. Eventuali quote del Fondo complessivo destinato a dipendenti e dirigenti non utilizzate (per parziale raggiungimento dell'obiettivo/i o perché non utilizzate nell'anno di riferimento) rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.

### **Articolo 5 – Modalità di riparto dell'incentivo**

1. Definito l'ammontare ripartibile, in base agli artt. 2 e 3 del presente regolamento, lo stesso verrà suddiviso tra i dipendenti/dirigenti dell'ente che hanno contribuito al raggiungimento degli obiettivi del Settore Risorse tributarie, individuati dal Dirigente del precitato Settore d'intesa con il Capo Dipartimento di riferimento sulla base dei parametri sotto descritti.

Si precisa che per accedere all'incentivo i dipendenti/dirigenti coinvolti (di ruolo e a tempo determinato) devono possedere i seguenti requisiti di accesso:

- valutazione della prestazione pari almeno al 70% del punteggio massimo attribuibile nell'anno di riferimento dell'incentivo, redatta in base ai vigenti sistemi metodologici di valutazione della prestazione;
- assenza di sanzioni disciplinari (ad eccezione del rimprovero verbale) nell'anno di riferimento dell'incentivo.

**L'ammontare del fondo ripartibile in favore dei dipendenti/dirigenti verrà quantificato e liquidato in base ai seguenti criteri:**

a1) Ore effettivamente lavorate, nell'anno di riferimento dell'incentivo (escludendo quindi l'assenza dal servizio per qualsiasi motivo), presso il Settore Risorse Tributarie o per il Settore Risorse Tributarie:

- Fascia 1) almeno ore 1270 incentivo 100%;
- Fascia 2) almeno ore 1200 incentivo 90%
- Fascia 3) almeno ore 900 incentivo 80%;
- Fascia 4) almeno ore 430 incentivo 50%;
- Fascia 5) al di sotto delle 430 ore l'incentivo non viene erogato.

## **Allegato sub A parte integrante di deliberazione di G.C. n. 431 del 30 dicembre 2019**

Per i dipendenti che effettuano lavoro part time le fasce di presenza e l'incentivo sono opportunamente riproporzionate alla percentuale di lavoro prevista dal contratto individuale.

Per i dipendenti a tempo determinato non sono richiesti gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 3 comma 6 del CCDI normativo del personale dipendente per il triennio 2019-2021 sottoscritto in data 21/02/2019 e dalle eventuali successive modificazioni ed integrazioni. <sup>2</sup>

Entro il mese di marzo successivo all'anno di effettuazione, devono essere comunicate, dal proprio Dirigente di riferimento, le ore lavorate dai dipendenti degli altri uffici dell'ente per il Settore Risorse Tributarie, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del Settore stesso, al Dirigente del Settore Risorse Tributarie.

a2) peso di differenziazione in base alla categoria determinato nella seguente misura:

1,00 per categoria A;  
1,10 per categoria B;  
1,25 per categoria C;  
1,35 per categoria D;  
1,50 per Posizione Organizzativa;  
1,70 per Dirigente.

a3) Partecipazione prevalente (superiore al 50% del lavoro annuale), non prevalente (inferiore al 50% del lavoro annuale) o non partecipazione dei dipendenti, individuata dal Dirigente del Settore Risorse Tributarie in base all'attività svolta, al raggiungimento degli obiettivi di recupero evasione dei tributi comunali IMU e TARI e partecipazione all'accertamento dell'evasione dei tributi erariali:

**100%** dell'incentivo: ai dipendenti/dirigenti che partecipano prevalentemente, con l'attività svolta, al raggiungimento degli obiettivi di recupero evasione dei tributi comunali IMU e TARI e partecipazione all'accertamento dell'evasione dei tributi erariali;

**90%** dell'incentivo: ai dipendenti che partecipano non prevalentemente, con l'attività svolta, al raggiungimento degli obiettivi di recupero evasione dei tributi comunali IMU e TARI e partecipazione all'accertamento dell'evasione dei tributi erariali;

**80%** dell'incentivo: ai dipendenti che pur non avendo partecipato, con l'attività svolta, al raggiungimento degli obiettivi di recupero evasione dei tributi comunali IMU e TARI e

---

<sup>2</sup> **Art. 3 comma 6 CCDI normativo del 21/02/2019.** Concorrono altresì i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato che, oltre ai requisiti di cui al comma 5, hanno maturato un periodo di servizio nel biennio precedente all'anno oggetto di valutazione pari, almeno, alle ore di presenza ordinaria effettiva di un anno. Tale disposizione non si applica ai dipendenti con contratto di formazione e lavoro

## **Allegato sub A parte integrante di deliberazione di G.C. n. 431 del 30 dicembre 2019**

partecipazione all'accertamento dell'evasione dei tributi erariali, tuttavia hanno partecipato al raggiungimento degli altri obiettivi del Settore Risorse Tributarie;

a4) l'ammontare complessivo ripartibile verrà liquidato in funzione del punteggio risultante dalle schede di valutazione dei dipendenti/dirigenti relative all'anno di riferimento. Considerata la diversa graduazione di punteggi previsti nelle rispettive metodologie di valutazione della prestazione del personale dipendente e dei dirigenti, al fine di omogeneizzare i punteggi attribuiti si precisa che i punteggi valutativi dei dirigenti verranno adeguatamente proporzionati al sistema valutativo del personale dipendente, mentre per il personale titolare di posizione organizzativa verrà presa a riferimento la scheda stilata come "dipendente" (utilizzata per la selezione per la progressione economica orizzontale) e non quella utilizzata per l'attribuzione della retribuzione di risultato. Il dipendente/dirigente/titolare di incarico di posizione organizzativa, coinvolto nella realizzazione dell'obiettivo per il quale non sia stata effettuata la valutazione nell'anno di riferimento non potrà partecipare alla ripartizione del fondo incentivante.

Per i dipendenti di altri uffici non appartenenti al Settore Risorse Tributarie, la scheda di valutazione di riferimento è quella del proprio Dirigente.

La quantificazione dell'incentivo individuale sarà effettuata dal dirigente del Settore Risorse Tributarie competente e dovrà essere trasmessa all'ufficio competente in materia di sistemi incentivanti al fine di effettuare i controlli circa il rispetto dei limiti all'incentivo previsti dalla norma e dalla contrattazione integrativa.

Si precisa che per calcolare gli importi individuali spettanti ai dipendenti/dirigenti verranno sommati gli stanziamenti provvisori destinanti annualmente a tale incentivo nei fondi del salario accessorio del personale dipendente e dirigente. All'esito di tale quantificazione saranno quindi definiti gli importi definitivi riferiti a tale incentivo da imputare nei fondi del salario accessorio del personale dirigente e dipendente.

Successivamente si provvederà a liquidare l'incentivo al personale coinvolto.

### **Articolo 6 – Disposizioni finali**

Il presente Regolamento ha validità dall'anno 2019, viene applicato alle intere somme incassate nell'anno 2018 e rimane in vigore fino a successive disposizioni normative o contrattuali che dispongano diversamente rispetto a quanto qui disciplinato.